

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO**

Nell'interesse della dott.ssa **STALTARI FERRARO MARINA** cod. fisc. STLMRN75P60D976Q, nata a Locri il 20/09/1975 ed ivi residente in via Marconi 145, rappresentata e difesa *dall'Avv. Andrea Codispoti* (CF.: CDSNDR77A15H224P) con studio professionale in Reggio Calabria alla via Del Gelsomino n. 6, giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di eleggere domicilio digitale e, pertanto, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: avv. Andrea Codispoti: pec: *andrea.codispoti@avvocatirc.legalmail.it* – fax. 0964/231015.

- *Ricorrente* -

**Contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, in persona del Ministro pro-tempore, con sede a Roma in viale Trastevere 76, rappresentato ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 – pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Catanzaro in via Lungomare 259, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 - pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*
- **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI LE POLITICHE DI COESIONE E IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA** in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma in Largo Chigi 19 ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 - pec: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma in via XX Settembre 97 ex lege rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 -  
pec: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

- **resistenti** -

***E nei confronti dei***

Tutti i candidati risultati vincitori, nella Regione Calabria, del concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con D.D.G. n. 2575/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado sui posti di insegnamento di cui alla c.d.c. A022- Italiano-Storia e Geografia, inclusi tanto nella Graduatoria dei vincitori approvata in 15/11/2024,

***nonché nei confronti***

di tutti candidati (i cui nominativi non sono resi noti) dichiarati idonei ed inclusi negli elenchi non graduati.

- **controinteressati** -

***Per l'annullamento,***

**previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,**

▪ *Per quanto di ragione, della graduatoria di merito dei vincitori del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I° grado per la Regione Calabria, approvata con provvedimento n. prot. **m\_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0030311.14-10-2024.h.09:16**, pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USR Calabria in data 10/10/2024, nella parte in cui l'odierna ricorrente non è stata inclusa tra i candidati vincitori e nella parte in cui alla stessa è stato attribuito un punteggio inferiore a cagione della mancata/errata valutazione dei titoli di servizio;*

▪ *Del provvedimento n.prot. **m\_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0035054.15-11-2024.h.16:04** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USR Calabria in data 15/11/2024, con il quale è stata disposta la correzione e rettifica della graduatoria di merito approvata e pubblicata in data 14/10/2024, che si intende gravata per illegittimità consequenziale per i medesimi i motivi già sopra declinati;*

▪ *Del provvedimento USR Calabria prot.n. **AOODRCAL0037247 del 04/12/2024**, di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2024/25*

- *Del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria prot. **m\_pi.AOOUSPRC.REGISTRO UFFICIALE.U.0022733.06-12.2024.h.16:31** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria in data 6/12/2024, con il quale è stata assegnazione della sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito vigenti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria.*
- *Del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro prot. **m\_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0010050.06-12.2024.h.13:58** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Catanzaro in data 6/12/2024, con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, per la Provincia di Catanzaro.*
- *Del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia - prot **m\_pi.AOOUSPVV.REGISTRO UFFICIALE.U.009079.06-12.2024.h.12:56** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Vibo Valentia in data 6/12/2024 con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie per la Provincia di Vibo Valentia;*
- *Del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Crotone - prot **m\_pi.AOOUSPKR.REGISTRO UFFICIALE.U.0005696.06-12.2024.h.15:33** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Crotone in data 6/12/2024 con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie per la Provincia di Crotone;*
- *Del Decreto Dirigenziale dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza - prot **m\_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0020544.06-12.2024.h.15:25** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USP Ambito Territoriale di Crotone in data 6/12/2024 con il quale è stata assegnata la sede di titolarità per i docenti inclusi nelle graduatorie per la Provincia di Cosenza;*
- *Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023, pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa, recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati*

*comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1);*

- *Del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12)*

- *di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, ove lesivo, il bando dipartimentale di indizione della procedura concorsuale del 6/12/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nonché sugli appositi siti dedicati del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale, recante: "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", **se necessario** e ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente;*

- *Dei verbali di commissariali di valutazione dei titoli di servizio;*

- *di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: eventuali provvedimenti integrativi successivamente pubblicati all'approvazione della graduatoria di merito; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati in danno della ricorrente nelle more del celebrando del giudizio; c. ed ogni altro atto istruttorio, seppure, non reso noto comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.*

#### **IN FATTO**

Con decreto dipartimentale del 6/12/2023 (di seguito per brevità chiamato "Bando") del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata indetta la procedura concorsuale pubblica, bandita su base regionale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

L'art. 5 del Bando prevedeva la suddivisione del concorso in diverse fasi procedurali:

1° fase: prova scritta *computer-based*, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato aperta a tutti i candidati partecipanti al concorso, della durata di 100 minuti, è consistente nella risoluzione di 50 quesiti con risposta a scelta multipla, di cui 40 in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, 5 finalizzati a comprendere le capacità nella lingua inglese e 5 in materia di competenze digitali inerenti

all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

2° Fase: prova orale, della durata di circa 30-45 minuti, consistente nello svolgimento di una lezione simulata diretta a verificare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 /100.

3° Fase: valutazione titoli, prevista per i candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

Il bando ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti per titoli accademici, scientifici e professionali, di cui all'art. all'articolo 11 del Decreto ministeriale.

L'art. 11 del citato DM. 205/2023 (*Titoli valutabili e relativo punteggio*), stabilisce che: "L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi".

Nello specifico, al titolo C (Titoli di servizio), punto C.1 (*Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005*) sono attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio prestato.

4° Fase: Formazione ed approvazione delle Graduatorie di merito.

La Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. ( Art. 12 DM 205/2023)

L'art. 12, commi 4 e 5, prevedono che : "*Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.*

*Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.*

Le singole graduatorie dei vincitori sono quindi composte da un numero di soggetti pari ai posti indicati dal bando di concorso, da integrare (sempre nel limite dei posti previsti) in caso di successive rinunce e/o esclusioni, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

\*\*\*\*\*

Per la fase transitoria, sino al 31/12/2024, la partecipazione al concorso è stata anche consentita agli aspiranti che, con il possesso dei predetti titoli di accesso, abbiano svolto, nel termine di presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi.

La dott.ssa Staltari Ferraro Marina, possedendo i requisiti di ammissione richiesti dal bando [Diploma di Laurea (V.O) in Lettere Moderne conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia, congiunta al requisito dei tre anni di insegnamento presso le istituzioni scolastiche statali, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni], ha inoltrato la propria domanda di candidatura al concorso, relativamente alla classe di concorso A022 (*Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria di I° grado per la Regione Calabria*), registrata dall'Amministrazione al protocollo **m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1220475.03-01-2024.**

Va subito chiarito che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, il sistema telematico, per incomprensibili ragioni tecniche, non consentiva l'inserimento di ulteriori titoli di servizio oltre quelli richiesti come requisito di accesso alla procedura come riservisti (triennalisti) ai sensi art. 13 comma 9 del DM 205/2023.

Ciò ha costretto la dott.ssa Staltari Ferraro ad inserire in domanda unicamente il voto del titolo di Laurea conseguito ed una parte dei servizi prestati, e precisamente quelli resi negli AASS 2019/20; 2020/21; 2021/22 e 2022/23, restandole, di converso, precluso la possibilità di immettere i servizi di docenza regolarmente espletati negli AASS 2015-16; 2016-17; 2018-19.

In data 14 marzo 2024, la ricorrente si è sottoposta, con esito positivo, alla prova scritta per la classe di concorso A022, conseguendo il punteggio di 74/100.

La dott. Staltari Ferraro si è poi sottoposta alla prova orale ottenendo il punteggio di 80/100 che gli ha consentito di accedere alla fase di valutazione dei titoli.

Con provvedimento del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito (USR per la Calabria) n. prot. **m\_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0030311.14-10-2024.h.09:16**, pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USR Calabria in data 14/10/2024, è stata data pubblicazione ad una prima graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A022 Regione Calabria– per il reclutamento dei docenti per la Regione Calabria (posti n. 184).

Con successivo provvedimento del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito (USR per la Calabria) n. prot. **m\_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0035054.15-11-2024.h.16:04** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USR Calabria in data **15/11/2024**, è stata disposta, in via di autotutela, l'annullamento della precedente graduatorie e l'approvazione della graduatoria definitiva, che in rettifica della graduatoria di merito in precedenza approvata e pubblicata in data 14/10/2024, ha reso noti i risultati della procedura concorsuale scaturenti dalla sommatoria degli esiti delle prove e della valutazione dei titoli.

L'odierna ricorrente ha dunque, definitivamente, appreso della valutazione della sua prova orale (80.00/100), del proprio punteggio finale e di essere rientrata tra i candidati idonei nell'ambito della procedura concorsuale (avendo totalizzato punteggio complessivo di 172.00 punti, (di cui **74,00** per la prova scritta, **80,00** per la prova orale e **10,00** per la valutazione dei titoli di accesso ed **8,00** per titoli di servizio) e del mancato suo inserimento tra i nominativi dei vincitori.

Al contempo, si è palesata l'illegittima ed immotivata discrepanza in merito alla valutazione dei suoi titoli di servizio e dell'inserimento del suo nome nell'elenco dei nominativi soggetti non graduati, essendosi vista attribuire e valutare quale totale punteggio titoli dall'U.S.R. di competenza il punteggio di (0) zero, quando invero alla ricorrente sarebbe spettato un punteggio per titoli di servizio pari a **14,00**.

Ad ogni modo, la dott.ssa Staltari Ferraro, in concomitanza della pubblicazione della prima graduatoria di merito, ha presentato, in data 17/10/2024, istanza di rettifica a mezzo della quale ha comprovato, tramite la correlata produzione documentale, tutti i titoli di servizio espletati in favore del MIM, ed ha chiesto la rettifica del punteggio ad essa attribuito con attribuzione del punteggio complessivo di 178,00, e con conseguenziale sua collocazione nella corretta posizione in graduatoria.

L'istanza in autotutela è rimasta, a tutt'oggi, totalmente inevasa, ne è intervenuto alcun, seppur atteso, ulteriore provvedimento Direttoriale di aggiornamento della graduatoria definitiva.

La parte ricorrente non risulta menzionata nell'approvata graduatoria definitiva, e ciò per effetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del Bando (che prevede che la graduatoria comprende un numero di soggetti pari al massimo dei posti previsti) e, soprattutto, per la mancata valutazione ed attribuzione del punteggio per titoli di servizio prestati, tempestivamente comunicato ben prima della pubblicazione della graduatoria finale di merito del 15/11/2024.

Ciò premesso, considerato la sussistenza di un interesse concreto ed attuale in capo alla ricorrente ad ottenere il corretto inserimento in graduatoria (come si chiarirà di seguito), si propone il presente ricorso per ottenere la valutazione dei titoli di servizio posseduti dalla ricorrente, con richiesta di annullamento degli atti impugnati in quanto lesivi e pregiudizievoli delle posizioni giuridiche di cui è titolare la ricorrente.

\*\*\*\*\*

Si sottopongono all'attenzione dell'On.le Tar adito i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

#### **IN VIA PRELIMINARE SULL'INTERESSE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO**

Orbene, sul punto, giova subito chiarire che con il presente ricorso si intende censurare la graduatoria sotto un duplice profilo ovvero: 1) per violazione dei criteri legali che presidiano la formazione della graduatoria finale di una procedura concorsuale; violazione da cui è scaturita la lesione della quota di riserva del 30% prevista dall'art. art. 13 comma 9 del DM 205/2023 (in favore dei c.d triennialisti); 2) per mancata e/o erronea valutazione dei titoli di servizio posseduti dalla ricorrente, da cui è derivata l'erronea collocazione detta stessa in graduatoria.

La corretta formazione della graduatoria finale di merito, incide direttamente sul diritto dell'odierna ricorrente di vedersi inclusa nella graduatoria dei vincitori della procedura selettiva e pertanto di essere destinataria del provvedimento di immissione in ruolo nell'organico del Ministero dell'Istruzione e del merito, quale docente a tempo indeterminato.

Il corretto riconoscimento del punteggio, per effetto della integrale valutazione dei titoli di servizio posseduti, è **DECISIVO** per la ricorrente atteso che, con la valutazione e la correlata attribuzione del corretto punteggio, costei otterrebbe l'inserimento nella graduatoria regionale, in posizione più favorevole e potenzialmente utile all'inserimento all'interno della graduatoria dei vincitori, e quindi di eventualmente accedere all'immissione in ruolo, ove si procedesse (come



sta del resto costantemente accadendo) a postume rettifiche e/o integrazioni della graduatoria per effetto di esclusioni o rinunce all'incarico da parte dei candidati vincitori.

Le graduatoria di merito dei vincitori e dei candidati idonei, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5 del Bando, *“hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.*

*Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.*

In sostanza, anche in capo ai candidati idonei / non vincitori, sussiste un interesse alla corretta attribuzione del punteggio ed al legittimo posizionamento in graduatoria, atteso che, per effetto della citata disposizione della *lex specialis*, la stessa verrà utilizzata in scorrimento sia a copertura dei posti liberatesi per effetto di rinunce e/o esclusione dei candidati vincitori, sia, ove occorra negli anni successivi di efficacia della graduatoria, a copertura delle esigenze occupazionali successivamente resesi disponibili.

Con il punteggio di 178,00 e quale riservista del 30% (art. 13 comma 9 del DM 205/2023) la ricorrente migliorerebbe sensibilmente la sua attuale posizione in graduatoria ed aumenterebbe considerevolmente le *chance* di ottenere, anche per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito, l'assegnazione del posto di ruolo nella CdC A022 della Regione Calabria.

È evidente quindi a sussistenza di interesse giuridico tutelabile in capo alla ricorrente, atteso che, con il riconoscimento del corretto punteggio e la rivalutazione della propria posizione in graduatoria, l'istante avrebbe concrete possibilità di collocarsi tra i vincitori.

#### **NEL MERITO**

**1- ILLEGITTIMITÀ DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE PER VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEI CRITERI PREVISTI DALL'ART. 13 COMMA 9 DEL DM 205/2023, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEL 30% DESTINATA AI C.D. TRIENNALISTI.**

**VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 COMMA DPR. 487/199 COME MODIFICATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82.**

**ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO PER MANCATO RISPETTO IN SEDE DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA QUOTA DI RISERVA PREVISTA DALL'ART. 13 COMMA 9 DEL DM 205/2023.**

Le graduatorie impugnate sono illegittime in quanto compilate in violazione dei criteri di legge, atteso che non risulta rispettata la quota di riserva del 30% prevista dal Bando in favore dei candidati c.d. triennalisti.

La disposizione contenuta all'art. 13 comma 9 del DM 205/2023 (Bando) prevede: *“una riserva di posti, **pari al 30 per cento per ciascuna regione**, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

L'Allegato 1 al Decreto Dipartimentale n° 78 del 17 gennaio 2024, ha fissato il contingente assunzionale per la Regione Calabria, Classe di Concorso A022, in posti **184** complessivi, **di cui 55 posti riservati alle categorie di cui all'art. 13, commi 9 e 10 del DM 205/2023 (cd. Triennalisti)**.

Come è noto l'art. 5, comma 1, del d.p.r. 3/1957 prevede che: *“Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la **metà** dei posti messi a concorso*.

Sono considerati riservisti legali (art. 5, comma 1, del d.p.r. 487/1994) i soggetti inclusi nelle categorie previste dalla Legge 68/1999, dall'art. 1014, comma 1, del d.lgs. 66/2010; dell'art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017.

Orbene nel caso che ci occupa la Commissione esaminatrice, nel predisporre le graduatorie dei candidati vincitori, non si è attenuta ai criteri di imputazione previsti dalle disposizioni regolamentari, compromettendo, di tal guisa, le posizioni di garanzia riservate dalla *lex specialis* in favore dei c.d. candidati triennalisti.

In buona sostanza, la Commissione ha ritenuto che i candidati titolari di più titoli di riserva (come nel caso di riservisti di legge ex art. 5 DPR 487/1994 che siano al contempo riservisti ex art. 13 comma 9-10 DM 205/2023), andassero computati in entrambi i contingenti di riserva e quindi, tanto nel contingente di riserva del 50% previsto per legge, tanto nella quota assunzionale del 30% riservata dal Bando in favore dei c.d. triennalisti.

Tale erroneo criterio di imputazione è desumibile dall'elenco dei candidati vincitori, approvato con provvedimento n.prot. **m\_pi.AOODRCAL.REGISTROUFFICIALE.U.0035054.15-11-2024.h.16:04** pubblicato sul Sito Istituzionale dell'USR Calabria in data 15/11/2024, laddove l'interno del contingente assunzionale dei posti riservati ai c.d. triennalisti (30% del posti bandi = 55 posti), sono stati computati, ai fini dell'assolvimento del limite assunzionale previsto, anche i candidati collocati in graduatoria per effetto della riserva di legge di cui al comma 3 dell'art. 5 del DPR 487/1994.

Tale criterio di imputazione si pone in aperto contrasto e violazione dalla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, che disciplina le modalità pratiche di applicazione delle riserve, la quale prevede che: **«qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate; b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».**

L'erronea imputazione effettuata dall'Amministrazione in sede di formazione della graduatoria di merito, ha generato una arbitraria ed illegittima erosione della quota di riserva prevista dall'art. 13 del Bando, in quanto risultata irragionevolmente assorbita dai candidati inseriti tra i vincitori non già per merito, ma in virtù della riserva che l'ordinamento giuridico riserva a talune categorie di candidati (quali: persone in condizioni di disabilità o equiparate ex L. 68/99; militari volontari congedati, previsti dall'art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010; Ufficiali di cui al comma 9 dell'art. 678 dell'Ordinamento Militare; operatori volontari che abbiano concluso il Servizio Civile Universale ex. D.Lgs. n. 40/2017).

Ne gioverebbe richiamare il noto il principio giurisprudenziale affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato, SEZ. VI - sentenza 11 aprile 2014, n. 1775, atteso la diversità delle posizioni coinvolte e prese in considerazione della statuizione del Supremo Consesso Amministrativo, rispetto a quelle coinvolte nel caso di specie.

La fattispecie esaminata e decisa dal Consiglio di Stato afferiva al criterio da applicare alla diversa ipotesi di un candidato vincitore per merito, che fosse al tempo stesso titolare di una riserva del 30% prevista dal Bando.

Come è noto in tale occasione il Consiglio di Stato ha statuito che il candidato al contempo vincitore per merito e titolare di riserva, dovesse essere computato anche all'interno della quota di riserva di cui alla *Lex specialis*, in quanto risulterebbero al contempo, soddisfatti i due interessi in gioco, quello costituzionale alla selezione dei migliori, e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva.

La ratio seguita dal Consiglio di Stato trova il suo fondamento nell'esigenza di assicurare soddisfacimento di due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello voluto, in via eccezionale, dalla *lex specialis*.

Tale contemperamento, a ben vedere, non è rinvenibile nella fattispecie in esame, in quanto non ci troviamo di fronte a candidati *vincitori per merito*, ma di candidati inclusi in graduatoria solo perché titolari di un riserva legale.

La tematica sottoposta al vaglio dell'Odierno giudicante in questo caso è sostanzialmente differente:

- 1) Un consistente numero dei candidati titolari della riserva legale di cui al D.P.R. n. 487/1994 (ovvero quelli collocati dalla posizione 130° in poi) sono stati inclusi in graduatoria non in quanto vincitori per merito, ma in quanto titolari del punteggio più alto all'interno della platea dei candidati con riserva legale;
- 2) Tali candidati, in diversi casi, sono anche titolari del requisito della triennialità dell'insegnamento e quindi del diritto alla riserva posti del 30%;
- 3) La Commissione, anziché fare applicazione del criterio delineato dal comma 3 dell'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 ( per il caso di candidati titolari di più riserve) ha ritenuto di imputare gli stessi tanto all'interno della quota del 30% di posti riservata dal Bando in favore dei triennialisti, quanto all'interno del contingente di riserva del 50% previsto dal DRP 487/94.
- 4) Ciò ha comportato una chiara penalizzazione a discapito di tutti quei candidati titolari del requisito della triennialità di insegnamento e quindi beneficiari della riserva di cui all'art. 13 del Bando, che pur avendo conseguito un punteggio più alto e trovandosi meglio posizionati in graduatoria si vedono ingiustamente scavalcati ed erosi la quota di riserva, da parte di altri candidati che trovato accesso alla graduatoria dei vincitori non anche a cagioni di una migliore valutazione di merito, ma perché titolari di una riserva di Legge.

In sostanza, al fine di garantire i principi legalità, correttezza ed imparzialità e di assicurare il rispetto dei principi di meritocrazia alla graduatoria approvata dall'USR Calabria e pubblicata

in data 15/11/2024, si sarebbe dovuto procedere seguendo i criteri di riparto dei posti di seguito delineati:

- a) Formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei secondo l'ordine determinato dal punteggio di valutazione conseguito alle procedure di valutazione delle prove scritte/orali sostenute e dei titoli culturali e di servizio posseduti;
- b) Si opera, quindi, un primo scorrimento della graduatoria finalizzato alla copertura dei posti destinati (nel contingente previsto dalle relative norme) ai riservati indicati dalla Legge, procedendo, in caso di concorrenti idonei titolari di più riserve, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 DPR 487/94, ovvero imputando tali candidati con priorità nel contingente con maggiore riserva (ovvero quello previsto dal DPR 487/94 nella misura del 50% dei posti banditi);
- c) Dopo aver determinato ed assegnato i posti riservati ex lege, secondo l'ordine rivestito da ciascuno di essi in graduatoria, si procederà ad nuovo scorrimento diretto ad individuare ed assegnare i posti riservati dal Bando (nella misura del 30% = 55 posti) in favore dei candidati titolari di riserva triennale, secondo la posizione occupata in graduatoria di merito;
- d) Terminata la suindicata fase, si procederà all'assegnazione dei residui posti in favore dei candidati vincitori per merito, meglio collocati in graduatoria.

Nel caso che ci occupa, al fine di restituire legalità e meritocrazia alla graduatoria, occorrerà, pertanto, rideterminare la quota di riserva di cui all'art. 13 del Bando (ovvero 55 posti = 30% dei posti banditi), escludendo dal computo della stessa tutti quei candidati che siano al tempo stesso titolari di più riserve (riserva legale e riserva per Bando) e che si trovano inseriti in graduatoria unicamente per effetto della riserva legale di al DPR 487/1994 e quindi riassegnare i posti ricostituiti in favore dei candidati riservisti ex art. 13 del Bando, titolari del punteggio più alto e collocati in graduatoria con posizione migliore.

\*\*\*\*\*

Sin da una sommaria disamina della Graduatoria approvata e pubblicata in data 15/11/2024, è evincibile come vi siano numerosi candidati inseriti quali riservisti legali (DPR 487/94), computati anche nella quota di riserva del 30% dedicata ai triennalisti.

Più nello specifico, scrutinando la graduatoria appare evidente la presenza di 18 candidati titolari al contempo di riserva legale e riserva ex Bando.

Peraltro 15 candidati su 18 (ovvero coloro che risultano posizionati dalla 130° posizione sino alla 184° posizione) sono inseriti in graduatoria (non per punteggio/merito) ma in forza della riserva legale, e ciononostante computati anche evidente nella quota assunzione del 30% prevista per i triennalisti.

Non computando, come è corretto, tali candidati nel novero del contingente di riserva del 30% previsto dall'art. 13 del Bando, risulta che i posti effettivamente assegnati per merito ai triennalisti sono pari a **45**, in luogo dei **55** previsti dal Decreto Dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, l'operato dell'Amministrazione resistente si rivela insanabilmente inficiato da evidenti vizi di legittimità che hanno profondamente leso i principi meritocratici nell'assegnazione dei posti e compromesso la corretta formazione della graduatoria impugnata a discapito dei c.d. candidati riservisti meglio collocati in graduatoria.

\*\*\*\*\*

**2- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUIBILI AI TITOLI VALUTABILI.**

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGGE INERENTI IMPARZIALITÀ, OGGETTIVITÀ E TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA; OMESSA MOTIVAZIONE.**

**VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI INDICATI DAL BANDO E DELLE ALLEGATE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 97 COST.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1176 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

Come già in parte rappresentato in fatto, i provvedimenti impugnati sono inficiati da erroneità, siccome scaturenti da un'istruttoria palesemente carente e viziata, non essendo stati presi in considerazione e valutati taluni titoli di servizio conseguiti dalla ricorrente.

Va, infatti, evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha ommesso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante.

**A) MANCATA ATTRIBUZIONE PER LA CLASSE DI CONCORSO A022 DEL PUNTEGGIO PER TITOLI DI SERVIZI PREVISTO AL PUNTO C.1 - ALLEGATO B AL DM 205/2023.** *(Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi).*

Nonostante la ricorrente abbia segnalato con opportuna istanza di rettifica (**si cfr. all.**) l'errore nell'attribuzione del punteggio generato dal sistema informatico e fornito il compendio documentale necessario alla verifica della sussistenza dei titoli, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio della candidata, senza peraltro riscontrare formalmente il reclamo e senza conseguentemente esplicitare la motivazione a sostegno di un eventuale diniego.

Invero, un semplice controllo della posizione della ricorrente avrebbe consentito all'Amministrazione resistente di constatare l'erroneità del punteggio attribuito in sede valutazione da parte della Commissione esaminatrice; valutazione che non teneva conto del servizio in qualità di docente espletato dalla ricorrente.

La ricorrente, come già evidenziato in sede di istanza di rettifica, ha prestato il seguente servizio:

Anno Scolastico	Dal	Al	Presso	servizio	Punti
2015/16	20/01/2016	24/06/2016	IC. Pedulla - Siderno	Insegnamento dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale	2
2016/17	08/11/2016	10/06/17	IC. Gioiosa Mammola	198 gg – insegnamento dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale	2
2018/19	24/09/2018	08/06/2019	Scuola Media O. Filocamo" Roccella Ionica	258 gg - insegnamento dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale	2
2019/20	18/09/2019	06/08/2020	Scuola "Scoleri" Gerace	324 gg - insegnamento dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale	2
2020/21 2020/21	24/09/2020 13/10/2020	12/10/2020 31/08/2021	Scuola "Scoleri" Gerace Scuola "Maresca" Locri	19 gg <u>323gg</u> <u>342 gg</u> - insegnamento dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale	2

2021/22	13/09/2021	30/06/2022	Scuola "Maresca" Locri	292gg - insegnamento dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale	2
2022/23	05/09/2022	31/08/2023	Scuola "Maresca" Locri	362 gg - insegnamento dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale	2

Totale punteggio titoli di servizio spettanti <b>14</b>
--

Il punto C.1 dell'Allegato B al DM 205/2023, prevede che al Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005 siano attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio prestato.

Nel caso di specie, alla ricorrente sono stati attribuiti solo **8,00 punti** per titolo di servizio, in luogo dei **14,00 punti**, alla stessa effettivamente spettanti in relazione al servizio di docenza concretamente espletato e convalidato dal USR Calabria, ( si cfr. estratto della domanda GPS 2024/26 che si produce).

L'errore sarebbe stato facilmente emendabile sulla base di una semplice verifica della documentazione dalla ricorrente prodotta a corredo dell'istanza di rettifica inoltrata. L'errore nel processo valutativo ha evidentemente comportato per la ricorrente l'attribuzione di un punteggio inferiore ed un suo errato posizionamento in graduatoria.

\*\*\*

#### **B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

La mancata valutazione di detti titoli di servizio, pertanto, integra una chiara violazione dei principi di diligenza, correttezza e buona fede che governano l'attività istruttoria nella compilazione delle graduatorie concorsuali, ed integrano, peraltro, una evidente elusione del dovere di garantire il cd. Soccorso istruttorio/procedimentale, laddove sia necessario evitare che un vizio solo formale possa comportare l'alterazione del corretto processo valutativo/selettivo.

Come noto, l'istituto in questione, di derivazione pretoria, pur trovando limitata applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica, costituisce invece un principio di ordine generale dell'azione amministrativa sancito dall'art. 6, co. 1, lett. b) della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale il Responsabile del procedimento «può chiedere il rilascio di dichiarazioni e



la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

La disciplina normativa vigente è chiara, non lasciando adito ad alcun dubbio circa l'onere per l'Amministrazione pubblica di istituire un dialogo collaborativo con il privato come previsto non solo dalla disposizione in parola ma anche dall'art. 71, co. 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Come correttamente ribadito dal TAR Lazio sez. II, con sent. n. 15901/2024: *“nell’ambito delle procedure di selezione l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza che i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione”*.

La ratio dell'istituto del “soccorso istruttorio” è da rinvenire nell'esigenza di evitare che, mancanze documentali o errori del tutto formali, quindi irrilevanti e pienamente emendabili, precludano agli aspiranti di concorrere utilmente alla procedura selettiva.

E ciò tanto più quanto detto rigore formale appare assolutamente sproporzionato siccome connesso all'utilizzo di rigidi sistemi informatici predisposti dall'Amministrazione, dovendosi considerare *ius receptum* il principio secondo cui: *«In presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato e così anche le opzioni sul portale dal candidato e non registrate dal sistema.*

Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente.

Tale esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica.

(cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2021, n. 9925. In termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 1° aprile 2022 n. 2208).

Diversamente opinando, infatti, la procedura telematica verrebbe ad essere improntata ad un irragionevole ed eccessivo formalismo, tanto più ingiustificato a fronte di una procedura che prevede: una prima fase in cui il sistema informatico, elabora una proposta di punteggio sulla base dei titoli dichiarati; ed una successiva fase sottoposta a verifica da parte degli uffici scolastici e della Commissione esaminatrice.

Alla luce di quanto rilevato, non vi è chi non veda come l'Amministrazione fosse pienamente a conoscenza dell'intero *cursus studiorum* della ricorrente, avendo comunque recepito le dichiarazioni sui titoli servizio prestati ed avendoli convalidati all'atto di assunzione del servizio, come previsto dall'art 8 comma 5, 6 e 7 del DM 88/2024.

E' indiscussa la disponibilità dell'informazione da parte dell'Amministrazione, alla quale peraltro non deriverebbe alcun pregiudizio dalla considerazione del titolo di servizio comunque allegato dal candidato all'atto di inoltro dell'istanza di rettifica.

Al contrario, una diversa interpretazione del vuoto normativo (nel senso di escludere la necessità di considerare i titoli in possesso del candidato, pur noti all'Amministrazione) assumerebbe proprio una funzione sanzionatoria.

Quanto sin qui argomentato è in linea con il tradizionale insegnamento del Giudice Amministrativo in tema di applicazione del soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali.

Sul punto, infatti, costituisce *ius receptum* che «*Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio, ex art. 6, comma 1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione* (art. 97 Cost.). cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241. In senso conforme, cfr. ex multis TAR Campania, Salerno, Sez. I, 5 maggio 2022, n. 1202; TAR Liguria, Genova, Sez. I, 21 aprile 2022, n. 300; Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021, n. 5413.

Ne deriva che l'attenta valutazione istruttoria delle complessive dichiarazioni rese dalla ricorrente e della documentazione a corredo presentata dalla stessa con l'istanza di rettifica del 17/10/2024, rispondeva ad un onere di diligenza e correttezza minimo, certamente richiedibile nell'ambito delle procedure selettive pubbliche.

Il possesso dei titoli di servizio posseduti erano noti all'Amministrazione, e ciò in quanto, oltre ad essere stati documentati dalla ricorrente, sono stati resi in favore della stessa p.a resistente e dalla stessa convalidate in sede di conferimento degli incarichi di supplenza (GPS, Graduatorie d'Istituto) e nelle precedenti procedure selettive concorsuali alla quale la ricorrente ha partecipato.

La richiamata giurisprudenza stabilisce dunque un principio fondamentale in tema di concorsi pubblici e cioè che la Pubblica Amministrazione è onerata a valutare le informazioni / notizie / titoli che sono già in suo possesso o che avrebbe potuto acquisire attingendo dai propri archivi o dilagando con gli Uffici.

Alla luce delle circostanze esposte il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica del punteggio della ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, sotto il profilo sintomatico dell'eccesso di potere.

**3- ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. , ART. 35 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165; DELLA L. 07.08.1990 N. 241.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 15 DEL D.P.R. 09.05.1994 N. 487.**

**ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 12 D.M 205/2023.**

**ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9 DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575/2023**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, CO. 10, LETT. D) DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 (CONV. CON L. 23.07.2021 N. 106), COME MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.L. 22.06.2023 N. 75 (CONV. CON L. 20.08.2023 N. 112).**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E LEALE COLLABORAZIONE.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS .**

Come in parte già evidenziato nella sezione dedicata all'esposizione dei fatti, i provvedimenti impugnati sono affetti da illegittimità in quanto le Amministrazioni resistenti, nella formazione delle graduatorie regionali di merito hanno proceduto all'inserimento dei nominativi dei soli vincitori in relazione ai posti banditi e, non anche a stilare una graduatoria

ostensibile di tutti i candidati idonei, secondo il punteggio dagli stessi conseguiti a seguito del completamento varie fasi della procedura valutativa.

Tale procedura informativa è del tutto incompleta e lacunosa, ed in palese violazione dei doveri di trasparenza, imparzialità e leale collaborazione che presidiano le procedure concorsuali, in quanto non rendono intelligibile ai candidati la loro collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli ulteriori concorrenti idonei.

Occorre evidenziare come l'illegittimità della formazione di graduatorie parziali sia stata già, in più occasioni, censurata, codesto Ecc.mo Tribunale il quale ha avuto modo di chiarire:

*“L’obbligo dell’amministrazione di redazione dell’elenco completo con tutti i nominativi di coloro che hanno superato tutte le prove concorsuali relative alla procedura in oggetto distinto per singola regione e ordinato sulla base del punteggio complessivo conseguito da parte di ciascuno”* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 30.03.2017 n. 1637. In senso conforme, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza 26.01.2018 n. 448; sentenza 31.12.2018 n. 12629; 13.02.2019 n. 13.02.2019), e ciò indipendentemente da eventuali vincoli normativi che delimitavano la platea degli idonei a coloro che fossero collocati nel novero del quota ulteriore del 20% ai fini dello scorrimento.

La mancata editazione integrale della graduatoria, come ha già avuto modo di chiarire l'Ecc. TAR adito, in altre fattispecie, *“produce un effetto di sostanziale insindacabilità degli esiti concorsuali, incompatibile con la loro natura di atti amministrativi idonei a ledere la parte ricorrente”*.

Nel solco di tale orientamento, il **Tar Lazio sez. III<sup>a</sup> bis con Ord. Coll. N. 5450/2024**, decidendo in sede cautelare in fattispecie afferente la medesima procedura concorsuale, ha riconosciuto l'interesse dei candidati idonei ad avere cognizione piena degli esiti della procedura selettiva e del posizionamento all'interno dell'elenco graduato, di tal guisa ritenendo: *“che si debba ordinare all’Amministrazione di depositare in giudizio, oltre alla graduatoria dei vincitori, l’elenco graduato di tutti gli idonei, che appare funzionale alla verifica dell’interesse al ricorso di tutti i ricorrenti nonché all’esigenza di trasparenza in relazione alle rettifiche, alla correzione degli eventuali errori nell’attribuzione dei punteggi e agli eventuali ripescaggi a seguito di rinuncia, anche nell’ambito dei soli posti messi a concorso per i vincitori* (cfr. Cons. Stato, ord. n. 1373/2023)”;

E' di palmare evidenza, infatti, che la conoscibilità completa degli esiti di una tornata concorsuale risponda ad un interesse pubblico primario, garantendo piena trasparenza alle operazioni selettive poste in essere.

L'accesso alle informazioni rilevanti è un principio fondamentale per permettere agli interessati di difendersi efficacemente contro decisioni amministrative che potrebbero ledere i loro diritti.

Quando un candidato partecipa a un concorso pubblico ha il diritto di conoscere tutte le circostanze che influenzano la propria posizione in graduatoria.

Senza tali informazioni, si compromette il principio di parità delle armi tra l'amministrazione e il ricorrente, compromettendo l'equità del processo e le prerogative difensive del ricorrente. (Cosi: TAR Lazio IV<sup>a</sup> Ter, Ord. N. 16026/2024; Ord. n. 16027/2024; Ord. N. 16028/2024)

Come noto, la trasparenza costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico siccome "concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione".

Gli obblighi di pubblicità delle graduatorie concorsuali sono previsti dal Legislatore per finalità di tutela generale del principio di trasparenza allo scopo di favorire forme "diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 D.Lgs. n. 33/2013), e come tali non tollerano limitazioni o deroghe che non siano giustificate da particolari e contrarie esigenze di pari rilievo costituzionale.

La trasparenza va quindi garantita sia durante lo svolgimento dei procedimenti a ciò finalizzati sia a conclusione degli stessi, in modo che ne risultino maggiormente tutelati sia i partecipanti sia il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il principio di trasparenza, trova ampio riconoscimento ed affermazione nel diritto euro-unitario, principale fondamento giuridico nelle disposizioni di cui all'art. 1 TUE e art. 15 TFUE, dove si prevede, rispettivamente, che le decisioni dell'Unione siano prese nel modo **più trasparente possibile** e **che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operino nel modo più trasparente possibile**.

La trasparenza, anche in ambito UE è elevato a criterio informatore a cui l'attività dei pubblici poteri europei è tenuta a conformarsi.

L'integrale pubblicazione degli elenchi, invero, è funzionale alla valutazione dei risultati dell'azione amministrativa di reclutamento del personale e, quindi, consente di verificare le

posizioni conseguite dai singoli candidati in rapporto alla collocazione degli altri idonei, essendo quindi necessaria indipendentemente dalla sussistenza di chances di immissione in ruolo per effetto degli scorrimenti.

La pubblicazione integrale dell'elenco degli idonei è dunque diretta a garantire condizioni sufficienti per rendere possibile un controllo, sia individuale che generalizzato, sull'azione amministrativa posta in essere e, quindi, sulla regolarità e correttezza delle operazioni selettive, onde assicurare il coinvolgimento nella cura della "cosa pubblica" e contrastare deviazioni dal perseguimento dell'interesse pubblico, dal momento che la trasparenza è uno strumento ineludibile per attuare i principi di imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

La pubblicazione dell'elenco integrale consente di vagliare, tra l'altro, le successive operazioni di assegnazione dei ruoli per scorrimento e, se del caso valutare la sottoposizione dell'*agere amministrativo* al sindacato giurisdizionale, previa necessaria valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni processuali dell'azione in termini di legittimazione e interesse ad agire, che non possono prescindere ovviamente dalla conoscenza del puntuale posizionamento in graduatoria e della prossimità di essa rispetto all'ultimo degli idonei nominato vincitore (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 21.03.2023 n. 2858).

Si consideri altresì che, anche rispetto agli scorrimenti, l'omessa indicazione di tutti gli idonei preclude il controllo sulla legittimità delle ulteriori nomine.

Come noto, costituisce principio generale che le graduatorie concorsuali sono utilizzate per la copertura non solo dei posti banditi ma anche delle disponibilità successivamente accertate (art. 8 del d.P.R. n. 3/1957), sicché si è sempre proceduto alla compilazione di graduatorie comprensive di tutti i candidati che avevano superato le prove concorsuali.

Ai sensi del d.p.r. 487/1994, come modificato ed integrato dal con d.p.r. 82/2023, la graduatoria finale del concorso pubblico, oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 11, comma 5, e dell'art. 15, comma 6, del d.p.r. 487/1994, conterrà i nominativi di tutti i candidati che hanno superato le prove d'esame, inclusi i candidati idonei non vincitori.

Anche l'eventuale limitazione nelle modalità di scorrimento delle graduatorie non va intesa come una compressione dei principi di trasparenza ed imparzialità, che possono essere assicurati unicamente tramite l'assolvimento da parte della p.a. dell'onere di pubblicazione della graduatoria integrale che, è prescritto e riaffermato, con portata generale, dagli artt. 11 e 15 del d.P.R. n. 487/1994.

Non osta con la disciplina sopra delineata il disposto di cui all'art. 59, co. 10 del d.l. 25.05.2021 n. 73 (conv. con L. 23.07.2021 n. 106), s.m.i. nella parte in cui prevede per il periodo di applicazione del PNRR che: *“Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate: (...) d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”*.

In quanto tale disposizione, nell'aver previsto, in una ottica di snellimento procedurale, la pubblicazione di una graduatoria contenente i soli nominativi dei vincitori in misura pari al numero dei posti banditi, non ha anche inteso compromettere irragionevolmente le concorrenti esigenze di trasparenza e pubblicità nelle procedure pubbliche di selezione del personale.

Sicché la disposizione citata, pur volendo rimarcare l'utilizzazione, ai fini dell'assegnazione dei posti, alle graduatorie contenenti i soli vincitori, ha, comunque, ribadito l'esistenza (nei limiti delle facoltà assunzionali) di un diritto all'immissione in ruolo anche per i candidati non vincitori, e ciò per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito, in ragione delle postume rinunce e/o esclusioni di candidati vincitori.

Orbene, dalla lettura del dato letterale della norma suddetta, ed alla luce dell'interpretazione sistematica delle disposizioni che disciplinano le procedure selettive pubbliche, non può che trarsi una unica ratio normativa, ovvero che sussiste un diritto seppur, limitato dalle esigenze occupazionali, all'assegnazione dei posti banditi anche in favore dei candidati idonei/non vincitori e che l'individuazione di essi avviene mediante l'utilizzazione in scorrimento della graduatoria di merito, che giocoforza deve essere stata formata e quindi resa pubblica.

Trattandosi, pertanto, di una graduatoria di merito, utilizzata per successive finalità assunzionali, essa non può non essere effettivamente e pienamente verificabile da parte dei candidati che in essa si trovano annoverati, pena una ingiustificata lesione del principio di trasparenza.

Si aggiunga che l'obbligo redazionale, e dunque l'esistenza, delle graduatorie di merito regionali è stata prevista espressamente dall'art. 9 del DECRETO DIPARTIMENTALE. N. 2575 del 06-12-2023 e dall'art. 12 del DM 12 D.M 205/2023 (titolato "Graduatorie di Merito Regionali")

In particolare, dalla lettura del combinato delle citate disposizioni, emerge ineluttabilmente l'obbligo a cura della Commissione giudicatrice, di procedere, all'esito della prova scritta, orale e della valutazione titoli, alla redazione **delle graduatorie di merito** distinte per singole classi concorso.

*Il comma 3 prevede infatti che: "**Le graduatorie di merito** sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero **e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.** Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.*

*Il successivo comma 4 stabilisce che: "**Le graduatorie** hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.*

*Infine il comma 5 sancisce che: ". **Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.***

Alla luce del delineato quadro normativo di riferimento, appare lapalissiano come, diversamente da quanto ritenuto dal MIM, sia sussistente l'obbligo di predisporre e pubblicare le graduatorie integrali di merito degli aspiranti dichiarati idonei, e conseguentemente sussistente il diritto dei candidati a conoscere la posizione ricoperta nella graduatoria/elenco/provvedimento interno del concorso in oggetto.



Questa lettura risponde alla finalità di assicurare una trasparenza diffusa, permettendo così ai candidati di monitorare l'uso delle risorse pubbliche: “gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 33/2013 non sono imposti a tutela di singole posizioni individuali di interesse, ma per finalità di tutela generale del principio di trasparenza allo scopo di favorire forme “diffuse” di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 D. Lgs. n. 33/2013).

Le ragioni si qui evidenziate, rendono evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di pubblicare l'elenco integrale degli idonei, così da dare piena contezza degli esiti della procedura concorsuale rendendo noti i rispettivi posizionamenti sulla base del punteggio attribuito, nell'ottica di garantire la trasparenza in relazione alle rettifiche, alla correzione degli eventuali errori nell'attribuzione dei punteggi e agli eventuali ripescaggi a seguito di rinuncia.

***ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI  
DEGLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI- LITISCONSORTI (EX ART. 41 C.P.A.)***

Nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio andrebbe notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta e quindi ai candidati attualmente inseriti nella Graduatoria dei vincitori nonché dei candidati idonei/non vincitori (non conosciuti né conoscibili) inclusi negli elenchi non graduati che potrebbero venir scavalcati dalla ricorrente, quale conseguenza di una corretta valutazione dei titoli ed attribuzione del punteggio.

Il loro elevato numero e le difficoltà identificative, dalla graduatoria finale di merito regionale impugnata in epigrafe, cui si accompagna la concreta impossibilità allo stato di conoscere i nominativi dei candidati idonei inclusi nel c.d. elenco non graduato, rendono non agevole (per non dire impossibile!) reperire con esattezza tutti i soggetti eventualmente controinteressati a cui notificare il presente atto né tantomeno individuare i loro indirizzi di residenza o le relative PEC per provvedere alla notifica del ricorso.

Le modalità ordinarie di notifica, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., ecc.).

Si chiede quindi, ai fini della piena integrazione del contraddittorio e della conoscenza dell'atto, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art.* 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso nell'albo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza e PEC.

In tal senso, vale rimarcare come il dovere di assicurare la massima chiarezza sulle operazioni non vada affatto confuso con la pretesa degli idonei all'assunzione, non potendo quindi essere circoscritta ai soli candidati.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "*periculum in mora*", nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati e al conseguente, soprattutto perché l'anno scolastico 2023/2024 è già in corso e sono state effettuate le prime assegnazioni dalla graduatoria A022 Regione Calabria.

Il gravissimo rischio è quindi che, nell'attesa della decisione di merito e nel caso di accoglimento del ricorso, l'istante non abbia più modo di essere assunta per il corrente anno scolastico, con conseguenze – soprattutto economiche – di estrema rilevanza.

In altre parole, sussistono i presupposti per l'adozione di una misura cautelare perché le evidenziate erroneità nei criteri di formazione della graduatoria, si tradurranno, nelle more della definizione del procedimento di merito, in un danno, non solo per il ricorrente il quale si vede privato del diritto ad accedere al ruolo, ma anche per una indefinita platea di candidati che si troverebbero ingiustamente esclusi dalla graduatoria di merito, per effetto di una palese erroneità della stessa.

Alla luce di ciò, è opportuna l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta, in via cautelare, alla parte ricorrente di essere collocata in graduatoria con il corretto punteggio, in virtù della piena valutazione di titoli di servizio posseduti.

Senza considerare che, ove le censure dovessero – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione si troverebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di "chance" di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario.

Tale evenienza, può essere scongiurata proprio tramite una misura cautelare di sospensione della graduatoria impugnata ed inserimento, con riserva, della ricorrente in graduatoria con il corretto punteggio.

Ciò impedirebbe, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dalla parte ricorrente.

**P.Q.M.**

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale,

- **Autorizzare** la notifica per pubblici proclami per come richiesta nel corpo dell'atto;
- **In via istruttoria**: ordinare all'Amministrazione resistente di depositare in giudizio, oltre alla graduatoria dei vincitori, l'elenco graduato di tutti gli idonei, in quanto funzionale alla verifica dell'interesse al ricorso della ricorrente, nonché di garantire i profili di trasparenza in relazione alle rettifiche, alla correzione degli eventuali errori nell'attribuzione dei punteggi e agli eventuali scorrimenti a seguito di rinuncia, anche nell'ambito dei soli posti messi a concorso per i vincitori (cfr. Tar Lazio sez. III bis - Ord. N. 5450/2024).
- **Nel merito**, previa adozione di idonea misura cautelare (o in subordine di provvedere ex art. 55 c. 10 c.p.a.), accogliere il presente ricorso per le ragioni sopra esposte, annullare – per quanto d'interesse - la graduatoria impugnata e gli ulteriori atti impugnati in epigrafe con specifico riferimento ai motivi di censura esposti in ricorso, ordinando, per l'effetto, all'Amministrazione di procedere alla redazione di una nuova graduatoria di merito e/o comunque di inserire parte ricorrente in graduatoria regionale (classe di Concorso A022) con il corretto punteggio di 178.00, quale conseguenza della valutazione dei titoli di servizio dalla stessa posseduti, previa adozione delle opportune determinazioni in merito.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari.

Ai sensi dell'art. 14 T.U. del 30/5/2002 n. 115, si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad euro 325,00.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Reggio Calabria 12 dicembre 2024

Avv. Andrea Codispoti